



COMUNE DI RIGOLATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 65 del Reg. Delibere

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI AL D.LGS. N. 152/2006, RELATIVA ALLA VARIANTE N° 31 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Andrea Fabio	Sindaco	Presente
Candido Daniele	Vice Sindaco	Presente
Di Sopra Paola	Assessore	Presente
Fruch Idalio	Assessore	Assente

Assiste il Vice-Segretario Caroli Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'Andrea Fabio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI AL D.LGS. N. 152/2006, RELATIVA ALLA VARIANTE N° 31 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Rigolato è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 03/04/1992, aggiornato alla Variante n. 36 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 di data 18/06/2024;

DATO ATTO

- che la Variante n. 22, di iniziativa privata, risulta in fase istruttoria ed interessa zone omogenee differenti rispetto a quelle interessate dalla Variante n. 31;
- che la Variante n. 32, risulta in fase istruttoria ed è relativa alla conformazione dello strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale;
- che la Variante n. 35, risulta in fase istruttoria ed interessa zone omogenee differenti rispetto a quelle interessate dalla Variante n. 31;
- che la Variante n. 37, risulta in fase istruttoria ed interessa zone omogenee differenti rispetto a quelle interessate dalla Variante n. 31;

PRESO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione provvedere ad una variante generale allo strumento urbanistico attualmente vigente;

VISTA, in particolare, la documentazione ai fini della variante urbanistica al vigente P.R.G.C., di seguito elencata:

- Relazione di variante a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli;
- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. a firma dell'Arch. Fabiana Brugnoli;
- Relazione geologica e di invarianza idraulica, a firma del Geol. Roberto Ponta;

ATTESO che la documentazione di variante riporta correttamente:

- Descrizione della variante proposta;
- Norme di attuazione e zonizzazione esistenti;
- Prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata (P.P.R.);
- Estratto grafico zonizzazione P.R.G.C. modificato;
- Asseverazione in ordine all'art. 14 comma 1 della L.R. 11/2015 s.m.i. con la quale si attesta il rispetto del principio dell'invarianza idraulica;
- Valutazione in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Protezione Speciale (ZPS);

PRESO ATTO che la variante in oggetto risulta essere di livello comunale ai sensi dell'art. 63 *sexies* comma 1 lett. f) della L.R. n. 5/2007, e dovrà seguire la procedura di cui al medesimo articolo;

PRESO ATTO che il parere richiesto dal Servizio Tecnico e Tecnico-manutentivo del Comune di Rigolato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Centrale archeologia, belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in data 24/10/2023 (prot. 0005584), non è pervenuto nel termine di 90 giorni e pertanto lo stesso si intende acquisito mediante silenzio assenso;

RICHIAMATO il parere del Servizio Difesa del Suolo, reso ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018,

n. 083/Pres (pubblicato sul BUR n.15 dell'11.04.2018), ottenuto in data 13/03/2024, prot. 1463/2024, recante le seguenti prescrizioni, da attuarsi in fase progettuale per le zone di variante n. 4, 8 e 9:

- *verifica del coefficiente di afflusso medio post operam;*

- *redazione del piano di manutenzione;*

- *nel caso di utilizzo di dispositivi idraulici si dovrà verificare inoltre:*

1) *la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano campagna e la distanza della stessa dal fondo dell'opera disperdente deve essere pari ad almeno 2,0 m;*

2) *non devono sussistere pericoli di instabilità dei suoli e dei sottosuoli;*

3) *le dispersioni nel terreno delle acque meteoriche superficiali non devono causare inquinamenti delle falde acquifere presenti;*

4) *il grado di permeabilità idraulica deve risultare $K \geq 10^{-5} \text{ m/s}$;*

RICHIAMATO il parere del Servizio geologico, reso ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27/1988 e dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale 16/2009, ottenuto in data 19/03/2024, prot. 1589/2024, positivo e con la seguente prescrizione:

- *Per tutti i punti di variante valgono le prescrizioni riportate nel capitolo "Conclusioni" di pag. 31, con riferimento ai singoli punti di variante esplicitati da pag. 17 a pag. 29, della relazione geologica a firma del dott. geol. Roberto Ponta, che qui si intendono integralmente riportate.*

VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e in particolare l'art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1323 di data 11 luglio 2014;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 di data 27/03/2024, mediante la quale si disponeva di avviare il procedimento di verifica dell'assoggettabilità a V.A.S. e contestualmente individuare ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.lgs.152/2006 i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- Azienda Servizi Sanitari Friuli Centrale;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Valutazioni ambientali;

PRESO ATTO che il parere richiesto al Servizio Valutazioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, in data 28/03/2024, con nota prot. 0001769, non è pervenuto, e di conseguenza il medesimo si intende acquisito per silenzio assenso.

RICHIAMATO il parere trasmesso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, ottenuto in data 24/04/2024 prot. 0002312, la quale formula le seguenti osservazioni:

Nel rispetto del Principio dell'azione ambientale

Considerati gli obiettivi di sostenibilità:

- *Pianeta II: Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali (SNSvS) e GSRB1.2 - Gestione sostenibile delle risorse acqua suolo e aria (SRSvS);*

- *Pianeta III: Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi ed i beni culturali (SNSvS) e RT2: Per un territorio più resiliente (SRSvS);*

Analizzata la documentazione presentata e tenuto conto che:

- *in linea con la priorità ambientale di non degrado del territorio entro il 2030 e di occupazione netta di suolo pari a zero al più tardi entro il 20504 “Complessivamente le azioni di variante comportano una diminuzione delle aree edificabili pari a mq.6795” (pag. 41 Relazione illustrativa) derivante dalla riduzione delle zone B e C.*

- *sono state recepite nelle NTA le prescrizioni contenute nei seguenti pareri:*

- *“Parere del Servizio Difesa Suolo Prot. N.0167274/P/GEN d. 13/03/2024 sono state poste alcune prescrizioni da attuarsi in fase progettuale per le aree di variante individuate con le num. 4, 8 e 9” (pag. 43 Relazione illustrativa);*

- *“Parere del Servizio Difesa Suolo Prot. N.0180272/P/GEN d. 19/03/2024” (pag. 42 Relazione illustrativa) sono state poste alcune prescrizioni per le aree di variante individuate con le num. 1 e 4;*

preme evidenziare come per gli interventi edilizi di nuova costruzione (punti di variante n. 4 e n. 8) non siano state illustrate le modalità di approvvigionamento idrico e di gestione degli scarichi. La scrivente Agenzia raccomanda, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dettati dalla normativa comunitaria (Dir. 2000/60/CE), dal T.U.A. e dalla pianificazione sovraordinata (Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali (PGA) e Piano di Tutela delle Acque (PTA)), che gli ambiti edificabili vadano individuati, in sede di pianificazione urbanistica, in aree provviste di tutte le reti di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo alla rete fognaria. Un tanto in linea con quanto previsto dall'art. 22 comma 2 della L.R. 19/20093. Si ricorda al riguardo che per la gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche il T.U.A. sancisce il divieto di scarico al suolo, salvo le condizioni di deroga specificate all'art.103 comma 1.

Riguardo alla modifica n. 8, che intende trasformare una zona V – “verde privato inedificabile di pertinenza delle abitazioni” occupata da formazioni erbacee e solo parzialmente ricadente in “territori coperti da foreste e boschi”, in zona E2 “Ambiti boschivi”, si rileva come non risultino chiaramente esplicitate le motivazioni che hanno condotto a tale modifica. Inoltre, non essendo specificato in cosa consistano le previste attività riconducibili alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali, sebbene le NTA riportino che “gli interventi edilizi di nuova costruzione hanno carattere di provvisorietà in quanto legati allo sfruttamento temporaneo del bosco e una volta cessata l'attività dovranno essere rimossi con il ripristino dell'area di sedime” (vedasi art. 15 “Indici e parametri”) non risulta possibile comprendere compiutamente i possibili impatti derivanti sul territorio in termini di consumo di suolo, emissioni acustiche ed in atmosfera, traffico indotto, ecc..

Si ritiene opportuno comunque indicare che venga valutata la congruità, dal punto di vista acustico, delle nuove previsioni con la classe acustica assegnata dal PCCA vigente. Si ricorda che sia la legislazione nazionale che regionale prevedono che il PCCA sia strettamente legato al PRGC, operando un sostanziale allineamento ed una verifica ad ogni variante proposta dei due Piani.

Si segnala inoltre che la L.R. 16/2007 art. 28 comma 4 stabilisce che le domande per il rilascio dei provvedimenti relativi licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, fatto salvo le esclusioni previste dal D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 per le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del decreto stesso, vanno corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Ciò consente di valutare la compatibilità, dal punto di vista acustico, dell'attività produttiva con le aree residenziali e di verificare il rispetto

dei limiti acustici propri di zona e dei limiti acustici delle zone adiacenti, anche differenziali al recettore residenziale più prossimo.

RICHIAMATO il parere trasmesso [--_Hlk152053716--]dall'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, ottenuto in data 12/04/2024 prot. 0058382, la quale ritiene che per quanto attiene i rischi per la salute umana di cui all'Allegato I alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la variante in oggetto non produca effetti significativi e che pertanto non sia da assoggettare alla procedura di VAS;

RITENUTO a fronte delle osservazioni formulate da ARPA, di precisare quanto segue:

- con riferimento alle modifiche individuate con le num. 4) e 8), relativamente alla presenza della rete idrica e fognaria, si conferma che le aree sono dotate di possibilità di allacciamento alla rete idrica e fognaria, in quanto limitrofe ad altre già urbanizzate;
- con riferimento alla modifica n. 8, si precisa che le motivazioni che hanno indotto alla riclassificazione sono riconducibili alla volontà dell'Amministrazione comunale di favorire l'insediamento di attività produttive in un territorio che registra un costante spopolamento e in un'area contigua ad attività produttive esistenti;
- per quanto attiene le altre considerazioni generali, e in particolare per quanto riguarda l'allineamento della pianificazione urbanistica con i contenuti del PCCA, si recepiscono come indicazione per la futura attività di pianificazione comunale.

VISTA la Legge regionale 23.02.2007 n. 5 e succ. mod. e int., concernente "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

RAVVISATA l'urgenza di adottare e rendere esecutivo il presente atto prima dell'approvazione della Variante allo strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

DI stabilire ai sensi e per gli effetti della normativa specificata in premessa e in particolare gli articoli 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., confermando le conclusioni degli elaborati progettuali trasmessi dal professionista incaricato dei quali si aveva dato atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 di data 27/03/2024, che la Variante n. 31 al P.R.G.C. del Comune di Rigolato non è da assoggettare a V.A.S.;

DI precisare, a fronte delle osservazioni formulate da ARPA, che:

- con riferimento alle modifiche individuate con le num. 4) e 8), relativamente alla presenza della rete idrica e fognaria, si conferma che le aree sono dotate di possibilità di allacciamento alla rete idrica e fognaria, in quanto limitrofe ad altre già urbanizzate;
- con riferimento alla modifica n. 8, si precisa che le motivazioni che hanno indotto alla riclassificazione sono riconducibili alla volontà dell'Amministrazione comunale di favorire l'insediamento di attività produttive in un territorio che registra un costante spopolamento e in un'area contigua ad attività produttive esistenti;
- per quanto attiene le altre considerazioni generali, e in particolare per quanto riguarda l'allineamento della pianificazione urbanistica con i contenuti del PCCA, si recepiscono come indicazione per la futura attività di pianificazione comunale.

DI incaricare il Sindaco e l'Ufficio comunale competente per gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

DI rendere pubblico attraverso il sito web comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006, il presente atto;

DI inviare la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale"
- Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Valutazioni ambientali;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, c.19, della LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da FABIO D'ANDREA in data 26 giugno 2024.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to D'Andrea Fabio

Il Vice-Segretario
F.to Caroli Michele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/07/2024 al 15/07/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Rigolato, li 01/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michele Caroli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 26/06/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Michele Caroli

Copia conforme all'originale.

Li 01/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele Caroli